



Sentenza n. 372/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74155 R.G. promosso da (omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Solimando
(SLMSLV74C65A662Z), e domiciliata presso il suo studio in Bari alla
via G. Davanzati Forges n. 6 (avv.silviasolimando@pec.giuffre.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il
Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in
Via Medina, n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it);
del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Campania, in
persona del legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e Ambito Territoriale Provinciale di Napoli,

in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dal dr. Vincenzo Romano (RMNVCN71L08I262O), Dirigente dell'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio II elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (drca@postacert.istruzione.it).

Esaminati gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 14.6.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto e Diritto

1. La ricorrente (omissis), dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal 14.2.2001 al 31.8.2013, con l'odierno giudizio ha chiesto la valorizzazione del predetto periodo di 11 anni e 8 mesi ai fini della pensione di vecchiaia ex art. 24 del Decreto legge 6.12.2011 n. 201.

Ha rappresentato di aver presentato la domanda di pensione di vecchiaia l'11.10.2018, nonché di aver diffidato l'Inps il 13.6.2023 e di aver presentato in data 5.7.2023, ai sensi dell'art. 46 della Legge 9.3.1989 n. 88, ricorso al Comitato di Vigilanza Inps, senza ricevere mai alcun riscontro in merito.

2. Con la memoria di costituzione del 22.3.2024 il Ministero dell'Istruzione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

3. Con la memoria di costituzione del 28.3.2024 l'Inps ha evidenziato di aver definito il conto assicurativo della ricorrente e ha

chiesto il rinvio del giudizio per provvedere alla ricongiunzione degli anni di servizio.

4. Con la memoria del 10.4.2024 la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Con la memoria del 18.4.2024 l'Inps ha rappresentato di aver rideterminato la pensione della ricorrente, con conseguente pagamento degli arretrati e degli interessi nel mese di maggio 2024.

6. Nell'udienza del 19.4.2024 le parti hanno chiesto un rinvio in attesa del pagamento degli arretrati.

7. Con le memorie dell'8.5.2024 e del 4.6.2024 rispettivamente l'Inps e parte ricorrente hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

8. Nell'udienza del 14.6.2024 l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nelle memorie, ha ribadito la richiesta di cessata materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

9. In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dal Ministero, atteso che lo stesso, diversamente dall'Inps, e limitatamente al caso in esame, non ha assunto una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento pensionistico.

10. Ciò premesso, in considerazione del provvedimento dell'INPS

n. NA1032024001459 che ha riconosciuto il trattamento pensionistico nei termini richiesti della ricorrente, determinando così la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che *“la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto”* (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese della ricorrente provvedendo a riconoscere il trattamento di pensione ordinaria di vecchiaia con pagamento degli arretrati e degli interessi nel mese di maggio 2024, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

11. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

12. Il ritardato e ingiustificato adeguamento da parte dell'Istituto previdenziale giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza

virtuale con la condanna alle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 800,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14.6.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)